



COMUNE DI VERRUA SAVOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

**TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLE DATE DI
SCADENZA DEL PAGAMENTO**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente	Sì
2. VALESIO ROMINA - Vice Sindaco	Sì
3. MASOERO DAVIDE - Consigliere	Sì
4. MOLA ENRICA - Consigliere	Sì
5. BIANCO MARCO - Consigliere	Sì
6. PATELLA TAMARA - Consigliere	Sì
7. CENTIN ROBERTA - Consigliere	Giust.
8. SANTANGELO CINZIA - Consigliere	Sì
9. MOSCOLONI PAOLA - Consigliere	Sì
10. TOSCO FELICITA - Consigliere	Sì
11. NERVO VANIEL - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona l'argomento, dà lettura della proposta di deliberazione e si sofferma, in particolare, sulle agevolazioni tariffarie precisando che verrà applicata la riduzione del tributo sia alle utenze non domestiche che hanno sospeso l'attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sia alle utenze domestiche di proprietà dei non residenti che si trovavano in condizioni di inutilizzabilità.

Interviene il capogruppo di minoranza, Avv. Moscoloni Paola, ed afferma di non condividere le agevolazioni proposte dall'Amministrazione ai non residenti in quanto di difficile controllo applicativo. Ritiene che sarebbe stata una scelta migliore concedere la riduzione ai residenti ed in particolare, in questo periodo di emergenza, alle famiglie bisognose. Evidenzia, inoltre, che è opportuno che le istanze di parte richieste dai non residenti vengano effettuate con un autocertificazione. Annuncia il voto di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il tributo TARI, già dalla suo avvio nel 2014 con l'art.1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 (ex TARES e TARSU), è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 19/07/2014, che disciplina la TARI;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, confermato, per l'anno 2020, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%;

Considerato altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Verrua Savoia nel Consorzio di Bacino 16;

Considerato che l'articolo 57-bis del D. Lgs 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, prevede che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Considerato che l'articolo 107, comma 4, D.L.17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ha differito suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Considerato che l'articolo 148 del D.L. 13 maggio 2020, n. 34 "Decreto Rilancio" ha differito ulteriormente suddetto termine al 31 luglio 2020.

Considerato che l'articolo 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Considerato opportuno e vantaggioso l'utilizzo di tale regime derogatorio poiché:

- Si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- Si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;
- Si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità;

Considerato che si intende confermare per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2019 e confermate con deliberazione n. 54 del 19/12/2019, che si allegano alla presente, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Ritenuto opportuno determinare le rate e le scadenze della Tari e stabilire per l'anno 2020 nel seguente modo:

- **prima rata:** scadenza 16 ottobre 2020
- **seconda rata:** scadenza 16 novembre 2020

- terza rata: scadenza 16 dicembre 2020
- unica soluzione coincidente con la seconda rata

Considerato inoltre che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e della Regione ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di tempo definito dall'emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo temporale;

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura;

Ritenuto opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie:

- a) alle **utenze non domestiche** che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto e futura che si prevede per l'anno 2020 in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della riduzione del tributo anche alla componente fissa;
- b) alle **utenze domestiche** che erano in una condizione di inutilizzabilità da parte dei rispettivi proprietari non residenti sul territorio del comune di Verrua Savoia che, a seguito del divieto di spostamento dal proprio comune di residenza, non hanno potuto fruire dell'abitazione stessa. Tale agevolazione verrà concessa su istanza di parte.

Stimato opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. n. 147/2013, per cui "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."

Stimato che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto complessivamente stimato in circa 13.000,00 €;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio finanziario;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

presenti	n. 10
votanti	n. 7
voti favorevoli	n. 7
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel)

DELIBERA

- 1) Di confermare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate per l'anno 2019, che si allegano alla presente;
- 2) Di demandare l'approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2020;
- 3) Di demandare successivamente all'approvazione di cui al punto 2) il calcolo del conguaglio derivante dall'applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla Delibera ARERA 443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023;
- 4) Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2020:

- a) 1^ rata scadenza 16/10/2020;
 - b) 2^ rata scadenza 16/10/2020;
 - c) 3^ rata scadenza 16/12/2020;
 - d) unica soluzione coincidente con la seconda rata;
- 5) Di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto da appositi Decreti P.C.M. e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione pari al 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del tributo solo per l'anno di imposta TARI 2020, tenuto conto anche della crisi economica in atto;
- 6) Sono escluse dall'agevolazione le seguenti tipologie di utenze non domestiche, in quanto non rientranti nelle attività sospese per effetto dei Decreti P.C.M.:
- a) Autorimesse, Magazzini senza vendita
 - b) Distributori di carburante
 - c) Case di riposo
 - d) Uffici
 - e) Banche ed Istituti di Credito
 - f) Ferramenta
 - g) Pompe Funebri
 - h) Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
 - i) Negozi Telefonia e Ottica
 - j) Carrozzeria, Officine, Elettrauto, Gommista
 - k) Attività Artigianali di Produzione e vendita di alimenti
 - l) Mense aziendali
 - m) Supermercati, Macellerie, Panetterie
 - n) Plurilicenze alimentari o miste
 - o) Ortofrutta e Negozi Alimentari
 - p) Pizzerie da asporto con consegna a domicilio
- 7) Di riconoscere alle utenze domestiche che erano in una condizione di inutilizzabilità da parte dei rispettivi proprietari non residenti sul territorio del comune di Verrua Savoia una riduzione pari al 25% sulla parte variabile del tributo solo per l'anno di imposta TARI 2020. Tale agevolazione verrà concessa su istanza di parte.
- 8) Di dare atto che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per l'agevolazione di cui sopra, quantificabili in circa € 13.000,00 e che saranno previste in apposito capitolo di spesa al Bilancio 2020/2022 da finanziarsi con risorse proprie.

Con successiva votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

➤ Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

➤ Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

presenti n. 10 votanti n. 7 astenuti n. 3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel) Voti favorevoli n. 7 Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,79212	0,66538	0,60	525,69834	0,13684	43,16194
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,79212	0,77628	1,40	525,69834	0,13684	100,71119
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,79212	0,85549	1,80	525,69834	0,13684	129,48581
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,79212	0,91886	2,20	525,69834	0,13684	158,26043
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,79212	0,98223	2,90	525,69834	0,13684	208,61603
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,79212	1,02976	3,40	525,69834	0,13684	244,58431

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,34547	0,17619	1,50	0,53188	0,79782
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,34547	0,27638	2,50	0,53188	1,32970
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,34547	0,21765	3,11	0,53188	1,65415
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,34547	0,14855	2,50	0,53188	1,32970
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,34547	0,45948	8,79	0,53188	4,67523
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,34547	0,31438	6,55	0,53188	3,48381
107-Case di cura e riposo	1,00	0,34547	0,34547	12,59	0,53188	6,69637
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,34547	0,39038	1,50	0,53188	0,79782
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,34547	0,20037	1,50	0,53188	0,79782
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,34547	0,38347	2,50	0,53188	1,32970
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,34547	0,52511	1,50	0,53188	0,79782
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,34547	0,35929	2,00	0,53188	1,06376
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,34547	0,40075	2,00	0,53188	1,06376
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,34547	0,31438	2,00	0,53188	1,06376
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,34547	0,37656	2,00	0,53188	1,06376
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,42	0,34547	2,56339	11,50	0,53188	6,11662
117-Bar, caffè, pasticceria	6,28	0,34547	2,16955	5,90	0,53188	3,13809
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,34547	0,82222	2,50	0,53188	1,32970
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,34547	0,90168	2,50	0,53188	1,32970
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,44	0,34547	3,60671	12,58	0,53188	6,69105
121-Discoteche, night club	1,64	0,34547	0,56657	8,56	0,53188	4,55289